

Publicazione *on line* della Collana ADAPT

Newsletter in edizione speciale n. 17 del 2 maggio 2007

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena

In evidenza

Estratto del discorso
del 1° maggio 2007
del Presidente
della Repubblica italiana
pag. 11

Delega al Governo
per l'emanazione
di un Testo Unico
per il riassetto normativo
e la riforma della salute e
sicurezza sul lavoro
pag. 12

Tabella di confronto
tra disegno di legge per
un TU sulla sicurezza
dell'aprile 2007 e l. 229
del 2003
pag. 15

Resoconto Commissione
lavoro, previdenza sociale
del 19 aprile 2007
pag. 18

Dati Inail
sugli infortuni dal 2001
al 2005
pag. 19

Contesto internazionale:
I dati degli infortuni
pag. 21

Abstract del rapporto ILO
2007
pag. 22

Per saperne di più

www.fmb.unimore.it

Alla sezione
Indice A-Z è stata
aggiornata la voce
Sicurezza (obbligo di)
pag. 23

Per un approfondimento
completo si veda anche alla
sezione **Newsletter:**
**Verso un Testo Unico
della sicurezza sul lavoro?**
Dossier Adapt
5 febbraio 2007, n. 2

Morti sul lavoro: norme nuove, formalismi vecchi

a cura di Annamaria Antonucci e Paola De Vita

Le morti bianche, i limiti e le ipocrisie di una proposta normativa

di Michele Tiraboschi

Quello della sicurezza sul lavoro è un tema troppo importante e delicato per essere affidato alla retorica e alle dichiarazioni di rito che non mancano mai – ed anzi abbondano – in questi casi. Dopo l'*escalation* di incidenti mortali degli ultimi giorni la risposta della politica non si è fatta attendere. Ed è, nel complesso, una reazione deludente proprio perché largamente scontata. Sarà una legge delega a risolvere il drammatico problema dei troppi infortuni sul lavoro e interrompere così la tragica catena di morti bianche. E non manca neppure chi, appellandosi alla

innegabile situazione di emergenza, suggerisce un percorso decisionale più rapido ipotizzando addirittura il ricorso alla decretazione d'urgenza. Ora, e al di là dello strumento normativo che sarà prescelto, siamo davvero così sicuri che basti una nuova legislazione per contrastare un fenomeno che trova la sua spiegazione in un complesso intreccio di fattori organizzativi, culturali e comportamentali ancora tanto radicati nei luoghi di lavoro?

Che la risposta sia senz'altro affermativa pare lecito dubitare. Non fosse altro

(Continua a pagina 2)

All'interno:

Il Testo Unico di sicurezza: dalla campagna mediatica alle aule del Parlamento
di Annamaria Antonucci e Michele Lepore pag. 3

Il nuovo quadro normativo sulla formazione in tema di sicurezza
di Paola De Vita pag. 5

Se il mestiere è un pericolo
di Luciano Gallino pag. 7

Sacconi: «Con troppa burocrazia non si crea sicurezza sul lavoro»
di Gian Maria De Francesco pag. 8

Tutele ai precari e premi per ridurre gli infortuni
di Dino Martirano pag. 8

Più ispezioni, usando gli esuberanti del pubblico impiego
di Roberto Bagnoli pag. 10

Coordinatore di redazione **Marina Bettoni:** bettoni.marina@unimore.it

Tutti i numeri del Bollettino sono disponibili sul sito: www.fmb.unimore.it
Per l'invio di materiali da pubblicare e per la collaborazione con il bollettino: csmb@unimore.it

(Continua da pagina 1)

perchè, nel silenzio generale, proprio l'attuale Parlamento ha adottato, nei mesi passati, un provvedimento che la dice lunga su come viene realmente affrontato, nel nostro Paese, il drammatico problema della sicurezza negli ambienti di lavoro. Quanti oggi non mancano di suggerire un drastico inasprimento delle pene, e prospettano miracolose soluzioni normative, sono minimamente consapevoli della forza devastante del provvedimento sull'indulto rispetto alla effettività dell'impianto prevenzionistico e sanzionatorio vigente in materia? Con tutto rispetto crediamo che l'ennesimo intervento normativo, per quanto utile e condivisibile in astratto, possa risultare poco credibile per incidere in modo sostanziale sui comportamenti concreti di tutti gli attori coinvolti: gli imprenditori e i lavoratori, certamente, ma anche i rappresentanti per la sicurezza e i vari organi chiamati a vigilare sulla corretta attuazione delle leggi. Con l'indulto sono state infatti ridotte di tre anni le pene per tutti i reati commessi entro il 2 maggio 2006, tra cui gli omicidi colposi da infortunio sul lavoro e malattie professionali e numerose altre violazioni minori, con ciò realizzando uno degli usuali colpi di spugna che tanto ledono la credibilità delle istituzioni e il (già debole) senso di legalità su cui si basano l'effettività delle norme e l'applicazione delle relative sanzioni.

Certamente il provvedimento sull'indulto riguarda fatti e vicende oramai esaurite. Sulla forza emotiva dei nuovi incidenti mortali è dunque doveroso guardare avanti. Senza però persistere nel commettere gli errori del passato. Esiste indubbiamente un problema di qualità, conoscibilità ed esigibilità delle norme. La strada del Testo Unico, su cui si lavora da almeno un decennio, può essere indubbiamente una risposta condivisibile. A condizione tuttavia che non sia questa l'occasione per incrementare il già rilevante numero di nor-

me, che rendono poi praticamente impossibile la loro applicazione, e tanto meno per inasprire ulteriormente pene e sanzioni che poi rimangono sistematicamente sulla carta in attesa dell'immane condono. Il vero problema, piuttosto, è quello della effettiva applicazione delle norme che già esistono e che può essere realisticamente

**Vincoli obsoleti
e norme inesigibili
spingono
inevitabilmente
nella direzione
degli abusi
e della improvvisazione
che sono alcune
delle principali cause
delle tante tragedie
sul lavoro**

affrontato solo una volta messo da parte il tradizionale atteggiamento formalistico che ancora tanto condiziona i comportamenti concreti nei luoghi di lavoro. Di qui l'importanza di una tecnica legislativa per obiettivi più che per regole, attraverso normative più facilmente accessibili e adattabili ai diversi contesti organizzativi e alle modalità, oggi sempre più differenziate e articolate, di lavoro. Decisivo potrebbe essere, in questa prospettiva, il controllo sociale garantito dagli organismi bilaterali, così come il rinvio a norme di buona tecnica e alle buone prassi che, fermo restando un nucleo intangibile di obblighi fondamentali, facciano diretto riferimento a soluzioni organizzative o procedurali coerenti con le peculiarità dei diversi contesti produttivi.

Nel commentare i recenti casi di morti bianche un autorevole commentatore come Luciano Gallino, sulle colonne di Repubblica, ha giustamente rilevato che l'incremento del fenomeno infortunistico

è in larga parte addebitabile ai recenti cambiamenti nei modelli organizzativi della produzione e del lavoro: il sempre più esteso ricorso alle esternalizzazioni e agli appalti, la diffusione di tipologie di lavoro atipico, la compresenza nei luoghi di lavoro di lavoratori con differenti regimi legali e contrattuali. Circostanza questa fuori discussione. Così come però deve essere chiaro che questo fenomeno non si contrasta con un improponibile ritorno ai modelli del passato e un inasprimento (teorico) delle sanzioni le quali, a ben vedere, poco hanno a che fare con una logica autenticamente promozionale e preventiva. Vero è, semmai, che proprio l'eccesso di regolamentazione statutaria, il formalismo giuridico fine a se stesso e i tanti vincoli culturali alla modernizzazione del diritto del lavoro hanno finito, il più delle volte, per disincentivare il sistema delle imprese – specie quelle di piccole e medie dimensioni – a cogliere e realizzare gli aspetti sostanziali, di natura organizzativa e comportamentale, che rendono effettivo il rispetto delle leggi vigenti. Di modo che la vera battaglia per ambienti di lavoro più sicuri e decenti passa ancora una volta dalla porta della modernizzazione dei contesti organizzativi e dei modelli gestionali del lavoro, perché vincoli obsoleti e norme inesigibili spingono inevitabilmente nella direzione degli abusi e della improvvisazione che sono alcune delle principali cause delle tante tragedie sul lavoro.

Michele Tiraboschi
(tiraboschi@unimore.it)

Collana Adapt – Fondazione Marco Biagi

L'istituto della certificazione dei contratti di lavoro e di appalto, l'evoluzione dell'istituto, gli organi certificatori, le rispettive competenze e procedure, l'analisi delle singole tipologie contrattuali (lavoro coordinato e continuativo, lavoro a termine, tipologie ad orario ridotto modulato o flessibile, lavoro in cooperativa e lavoro associato, lavoro nella pubblica amministrazione) possono essere approfonditi nel volume **Compendio critico per la certificazione dei contratti di lavoro. I nuovi contratti: lavoro pubblico e lavoro privato**, a cura di Clara Enrico e Michele Tiraboschi, Giuffrè, Milano, 2006.

Il Testo Unico di sicurezza: dalla campagna mediatica alle aule del Parlamento

di Annamaria Antonucci e Michele Lepore

Lo scorso 13 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge delega per l'emanazione di un Testo Unico (in www.fmb.unimore.it, Indice A-Z, voce *Sicurezza (obbligo di)*), finalizzato al riassetto e all'aggiornamento della normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei luoghi di lavoro.

Il testo del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri è sostanzialmente analogo a quello approvato dallo stesso Consiglio il 16 febbraio 2007¹ e su cui la Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 marzo 2007 (in www.fmb.unimore.it, Indice A-Z, voce *Sicurezza (obbligo di)*). L'approvazione della suddetta legge delega è stata pubblicizzata – come mai in passato – con una pressante campagna mediatica, finalizzata a richiamare prepotentemente l'attenzione del nostro Paese sul tema delle c.d. morti bianche.

Ma agli operatori del settore non è sfuggito il reale intento che si cela dietro quest'improvviso interesse verso la tematica degli infortuni sul lavoro.

Infatti, pur se è fuori discussione che le stime infortunistiche sono allarmanti, non siamo di fronte ad un fenomeno che, nell'ultimo periodo, è in rapida ascesa.

Al contrario, secondo i dati forniti dall'INAIL il 25 gennaio 2007 in occasione della Seconda Conferenza Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, in Italia, negli ultimi anni, si è registrato un costante e progressivo decremento degli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro: più precisamente, nel 2006, si è verificato, rispetto al 2001, un decremento complessivo pari al -8,6%².

Non si tratta, poi, di una piaga esclusivamente nazionale. Anzi, dal confronto con gli altri Paesi dell'UE, l'Italia, secondo le più recenti statistiche ufficiali (Fonte Eurostat), fa registrare un tasso di

incidenza standardizzato (per 100.000 occupati – anno 2004) pari a 3.085, che è inferiore non solo alla media europea (UE-12: 3.698 e UE-15: 3.221), ma anche ai tassi relativi a Stati membri assimilabili al nostro Paese, per cultura, economia e *welfare*, come Francia (4.397) e Germania (3.586)³.

Dunque, in verità, dietro l'improvvisa attenzione rivolta al fenomeno infortunistico si cela l'interesse dell'attuale Governo a sollecitare un *iter* di approvazione particolarmente celere del disegno di legge delega in oggetto, attualmente già all'esame del Parlamento (ddl delega n. 1507).

C'è, infatti, il timore che anche questa volta – come nelle passate legislature – non si riesca a pervenire alla stesura di un testo legislativo condiviso dalla maggioranza delle forze sociali, a causa della complessità della tematica in oggetto, della diversità degli interessi delle parti in gioco, nonché dello scoglio costituito dal riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia e dalla posizione assunta dal Consiglio di Stato nella XIV^a legislatura (pareri 31 gennaio e 7 aprile 2005 (in Dossier Adapt *Verso un Testo Unico della sicurezza sul lavoro?*, 5 febbraio 2007, n. 2)⁴.

A parere di chi scrive, pur se si ritiene giusto tenere alta l'attenzione su un fenomeno come quello infortunistico, che viene a ledere beni fondamentali, quali la vita umana e la salute, è altrettanto importante che non ci si accinga a combattere – come più volte è capitato in passato con riferimento a tematiche altrettanto importanti, quali la legge Biagi e l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori – una battaglia ideologica tra le diverse parti in gioco, mediante l'utilizzo dei media⁵.

Sembra, invece, auspicabile uno sforzo comune, una concertazione serena e costruttiva tra tutte le parti interessate.

A tal fine, è condivisibile la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Lavoro, Tiziano Treu, nel corso della nella 53^a seduta – in sede referente – dell'11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), tenutasi lo scorso 19 aprile, che consiste nell' *attivare un ciclo di audizioni delle parti sociali e degli altri soggetti istituzionali a vario titolo interessati alla materia della sicurezza sul lavoro, da svolgere presso l'Ufficio di Presidenza, a partire dal 26 aprile*, nonché nella *possibilità di dare vita (ove necessario) ad un comitato ristretto, in quale potrà compiere gli approfondimenti istruttori necessari* (vd. Legislatura 15^a - 11^a Commissione permanente – Resoconto sommario n. 53 del 19 aprile 2007, in *q. Dossier*).

Sotto il profilo metodologico questa sembra, infatti, un'ottima strada da percorrere.

Quanto al profilo sostanziale, invece, appare interessante l'iniziativa dell'On. Sacconi, il quale, sempre nel corso della seduta sopra indicata, ha informato la Commissione di aver presentato un disegno di legge di cui è primo firmatario, che riprende, in larga misura, i contenuti dello schema legislativo n. 479, sottoposto alle Camere per il parere nella precedente legislatura.

Si ricorda, infatti, che il suddetto schema di decreto legislativo era stato approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004⁶ e, quindi, potrebbe costituire una buona base di partenza, in considerazione sia del fatto che molti dei criteri direttivi contenuti nel disegno di legge delega n. 1507 ricalcano quelli contenuti nell'art. 3 della l. n. 229 del 2003⁷ sia del fatto che si tratta di un articolato corpus, contenente norme immediatamente precettive.

Ciò riveste una particolare importanza, dal momento che molti degli attori politici⁸ ritengono opportuno affiancare al conferimento della delega all'Esecutivo per l'elaborazione di un Testo Unico, la preventiva adozione di misure direttamente dispositive sui aspetti di particolare gravità, sui quali si registra già la convergenza tra le forze politiche, allo scopo di *frangere nell'immediato la grave*

*recrudescenza del fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro, recentemente verificatasi*⁹.

Il disegno di legge presentato dall'On. Sacconi, non appena verrà consegnato alla Commissione, verrà congiunto all'iter del provvedimento in esame e sui contenuti dello stesso saranno, altresì, adeguatamente informati i soggetti interpellati per il predetto ciclo di audizioni.

Anche questa scelta metodologica del Presidente Treu è condivisibile.

Invece, tornando al profilo sostanziale, si esprimono dei dubbi circa i contenuti di uno dei criteri direttivi del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri.

Si tratta della lett. f), riguardante la *riformulazione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione (...)*.

Più precisamente, da un punto di vista formale, non si ritiene opportuno indicare, in una legge delega, il *quantum* delle sanzioni (vedi punti 2 e 3 della lett. f.)¹⁰.

Tale critica è stata mossa anche dalle parti sociali, che nelle osservazioni allo schema di disegno di legge delega presentate, avevano proposto l'eliminazione della determinazione specifica delle sanzioni, espressamente indicate nel testo¹¹.

Da un punto di vista sostanziale, il principio secondo cui si dovrebbero determinare le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda in via esclusiva o alternativa (punto 2, lett. f), rischierebbe di vanificare l'attuale funzione preventiva – molto importante – del d.lgs. n. 758/94, che permette il ravvedimento operoso del contravventore,

il quale, rimossa la violazione e, quindi, dopo aver raggiunto l'obiettivo prevenzionistico, viene ammesso al pagamento di una sanzione di carattere amministrativo.

Tale procedimento, però, è possibile solo per le sanzioni contravvenzionali che prevedano la pena alternativa (tra arresto e ammenda) e non per le sanzioni che prevedono la pena esclusiva (arresto e ammenda) e non alternativa.

Pur se è indubbia l'importanza del canale mediatico su un tema di così grande rilevanza ed attualità, è importante che non venga dato mediante questo canale un messaggio informativo non corretto su quello che è l'attuale panorama normativo vigente in materia

Per quanto riguarda, poi, il punto 4 della lett. f), relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, va detto che se si legiferasse nel senso di una previsione di una sanzione interdittiva, si giungerebbe al paradosso di mettere in pericolo l'occupazione dei lavoratori a seguito di un infortunio sul lavoro, aggiungendo, quindi, danno a danno.

Un ultimo rilievo. Pur se è indubbia l'importanza del canale mediatico per sensibilizzare la popolazione su un tema di così grande rilevanza ed attualità, è importante che non venga dato mediante questo canale – che, come si sa bene, ha una portata di ampio raggio – un messaggio informativo non corretto su quello che è l'attuale panorama normativo vigente in materia.

Su alcuni giornali nazionali, infatti, si è più volte scritto che una delle principali novità che saranno introdotte dal Testo Unico è quella relativa all'estensione delle tutele in materia di sicurezza sul lavoro ai *lavoratori interinali*¹².

Al contrario, sotto il profilo legislativo, l'art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003 già garantisce ai lavoratori in somministrazione tutte le tutele dei lavoratori subordinati, tutele che devono essere attuate dall'utilizzatore, rimanendo a carico del somministratore i soli obblighi di informazione e formazione per la sicurezza in generale¹³.

È, comunque, pur vero che per altre tipologie di lavori, si rende

necessario un intervento legislativo integrativo.

Annamaria Antonucci

Ricercatrice Master

Management Studi e Ricerche

S.r.l., collaboratrice ADAPT -

Centro Studi Internazionali

e Comparati "Marco Biagi"

Michele Lepore

Docente di Legislazione

di sicurezza sul lavoro presso l'U-

niversità di Roma "La Sapienza",

Facoltà di Ingegneria;

Membro

del Comitato Tecnico-Scientifico

dell'Istituto Italiano

di Medicina Sociale

Note

¹Per il testo e i commenti si veda in Dossier Adapt *Verso un Testo Unico della sicurezza sul lavoro?*, 5 febbraio 2007, n. 2.

²In *Il fenomeno infortunistico nelle statistiche INAIL*, Parte Seconda: *L'andamento degli infortuni sul lavoro (2001-2006)*, Seconda Conferenza Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, Napoli, 25 e 26 gennaio 2007, Città della Scienza, Bagnoli, Tabella: *Gli infortuni denunciati*, disponibile sul sito: www.inail.it; vedi le tabelle sull'andamento infortunistico 2001-2006 in *q. Dossier* e anche in www.fmb.unimore.it, Indice A-Z, voce *Sicurezza (obbligo di)*.

³In *Il fenomeno infortunistico nelle statistiche INAIL*, Parte Seconda: *L'andamento degli infortuni sul lavoro (2001-2006)*, Seconda Conferenza Nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, Napoli, 25 e 26 gennaio 2007, Città della Scienza, Bagnoli, Tabella: *Tassi di incidenza standardizzati nei Paesi U.E. (per 100.000 occupati - anno 2004)*, disponibile sul sito www.inail.it.

⁴In argomento, vedi: Lorenzo Fantini, *Salute e sicurezza sul lavoro: il Governo prepara il Testo Unico. Gli obiettivi dell'Esecutivo, i criteri-guida e la concertazione con Regioni, parti sociali e operatori*, in *Ambiente & Sicurezza sul lavoro* 2006, n. 12, 8 e ss.; Michele Tiraboschi, *Testo Unico sicurezza a rischio Consiglio di Stato*, in *Dossier Adapt Verso un Testo Unico della sicurezza sul lavoro?*, 5 febbraio 2007, n. 2.

⁵In tal senso, vedi Michele Tiraboschi, *Verso il Testo Unico della normativa in materia di salute e*

sicurezza del lavoro, in *Guida al Lavoro*, 3 dicembre 2004, n. 48, 16.

⁶Vedilo in *www.fmb.unimo.it*, Indice A-Z, voce *Sicurezza (obbligo di)*.

⁷Si veda al riguardo Paola De Vita, *Schema di confronto tra disegno di legge delega (dicembre 2006) e la legge delega 229/2003*, in Dossier Adapt *Verso un Testo Unico della sicurezza sul lavoro?*, 5 febbraio 2007, n. 2..

⁸In tal senso On. Sacconi, On. Tofani, On. Tibaldi, il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Montagnino (cfr. Legislatura 15^a - 11^a Commissione permanente – Resoconto sommario n. 53 del 19/04/2007) ed il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati,

Paglierini (cfr. *www.insic.it*, Titolo: *Morti bianche: Paglierini, il Parlamento approvi subito la legge*, Fonte: AGI, 24 aprile 2007).

⁹Così On. Tibaldi (cfr. Legislatura 15^a - 11^a Commissione permanente – Resoconto sommario n. 53 del 19 aprile 2007).

¹⁰In tal senso, già Michele Lepore, Annamaria Antonucci, *Prime considerazioni sulla bozza di disegno di legge delega per l'emanazione di un Testo Unico della sicurezza sul lavoro*, in Dossier Adapt *Verso un Testo Unico della sicurezza sul lavoro?*, 5 febbraio 2007, n. 2..

¹¹Si vedano *Osservazioni di CGIL, CISL e UIL allo Schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per l'eliminazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurez-*

za sul lavoro", Roma 21 dicembre 2006, in Dossier Adapt *Verso un Testo Unico della sicurezza sul lavoro?*, 5 febbraio 2007, n. 2.

¹²Si veda al riguardo Dino Martirano, *Tutele ai precari e premi per ridurre gli infortuni*, Corriere della sera, 14 aprile 2007 (in *q. Dossier*); Dino Martirano, *L'appello del Quirinale "Subito il sì alla legge contro le morti bianche"*, Corriere della sera, 15 aprile 2007; Dino Martirano, *Prodi sulle morti bianche: serve più sorveglianza*, Corriere della sera, 16 aprile 2007.

¹³Si veda, al riguardo, da ultimo, Michele Lepore, *Sicurezza e salute dei lavoratori. Postilla di aggiornamento*, Voce della Enciclopedia Giuridica Italiana Treccani, Vol. XXVIII, in corso di pubblicazione.

Il nuovo quadro normativo sulla formazione in tema di sicurezza

di Paola De Vita

Il decreto legislativo n. 195 del 2003 (in *www.fmb.unimore.it*, Indice A-Z, voce *Sicurezza (obbligo di)*) costituisce un testo normativo di indubbia importanza per la formazione dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e rappresenta una opportunità di rilievo per tutto il mondo produttivo, oltre che per addetti, responsabili del servizio di prevenzione e protezione e per i lavoratori.

Questo testo normativo, infatti, non solo ha indotto le Regioni a provvedere alla crescita professionale dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (in *www.fmb.unimore.it*, Indice A-Z, voce *Sicurezza (obbligo di)*), ma soprattutto, forse per la prima volta, ha imposto a tutte le parti sociali una maggiore attenzione al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro (in tal senso vedi M. Masi, *Ancora indicazioni Stato Regioni sulla formazione per ASPP e RSPP in Igiene e Sicurezza*, 2006, n. 21, 33).

Il decreto ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994, inserendo l'art. 8-bis, contenente indicazioni sulle capacità e i

requisiti professionali degli addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione, e riempiendo di contenuto quella generica dizione dell'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 626 del 1994 che, nel qualificare le attitudini e capacità degli addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, si limitava ad imporre – in maniera generica – che capacità e requisiti fossero semplicemente "adeguati".

Il nuovo art. 8-bis, aggiunto dal decreto legislativo n. 195 del 2003, stabilisce ora, con sufficiente chiarezza, che le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni all'azienda devono essere *adeguati alla natura dei rischi presenti sul*

luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

In particolare, per lo svolgimento delle funzioni all'interno dei luoghi di lavoro, il legislatore richiede, oltre al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore, la

frequenza a specifici corsi di formazione, rimandando alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "la definizione degli indirizzi e requisiti minimi dei corsi" e prevedendo il rilascio di attestati di frequenza, a seguito di verifiche intermedie e finali di apprendimento.

Il coinvolgimento attivo delle istituzioni e delle parti sociali, di cui si diceva in apertura, appare in maniera ancora più chiara dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo

Il decreto legislativo n. 195 del 2003 ha imposto a tutte le parti sociali una maggiore attenzione al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro

n. 195 del 2003, che abilita le Regioni e le Province Autonome, Università, ISPESL, INAIL, l'Istituto italiano di medicina sociale, il Dipartimento italiano dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, l'Amministrazione della Difesa, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici, alla organizzazione di questi corsi di formazione consentendo, inoltre, che altri soggetti formatori siano individuati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

A tale Accordo in conferenza permanente, è stata demandata pure la definizione degli indirizzi relativi ai corsi di aggiornamento poiché nel decreto legislativo n. 195 del 2003 è stabilito soltanto che tali corsi devono essere frequentati con cadenza almeno quinquennale dal responsabile e dagli addetti.

L'Accordo, raggiunto lo scorso 26 gennaio e pubblicato in GU n. 37 del 14 febbraio 2006, contiene una disciplina organica sull'organizzazione dei corsi di formazione da parte dei soggetti abilitati ad erogare la formazione *ope legis*, o accreditati dalle Regioni: in particolare, prevede l'individuazione di un soggetto responsabile del progetto formativo, l'impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza, un tetto al numero di assenze da parte dei frequentanti il corso, che non può superare il 10% del numero totale delle ore di formazione previste, al fine di garantire l'effettività del percorso formativo. Viene destinata una certa attenzione pure alle modalità di erogazione della formazione: l'Accordo stabilisce che, per quanto concerne le metodologie di apprendimento/insegnamento, deve essere privilegiato un "approccio attivo", che comporti un coinvolgimento diretto dei discenti e – sulla base della

lett. B dello stesso articolo – Stato, Regioni e Province Autonome, affermano di voler privilegiare, in quest'ottica, il ricorso a tecniche di apprendimento quali il *problem solving* e la risoluzione di casi pratici, nonché garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni e lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore fissato per ciascun modulo.

Nell'Accordo si procede a regolamentare in dettaglio i singoli moduli in cui si articola il processo formativo stabilendosi, in modo particolare, che il modulo A costituisce il corso di base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP e credito formativo permanente; il modulo B è invece il corso specialistico adeguato alla natura dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo e alle attività lavora-

tive, mentre il modulo C, di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica, è il modulo obbligatorio esclusivamente per gli RSPP.

Per quanto riguarda la frequenza dei corsi di aggiornamento l'Accordo, dopo aver ribadito l'obbligo di frequenza con cadenza almeno quinquennale da parte del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, stabilisce che tali corsi potranno essere effettuati anche con la modalità della formazione a distanza e, nell'erogazione degli aggiornamenti, si dovranno tenere in particolare considerazione le novità normative nel frattempo intervenute sul tema e le innovazioni nel campo delle misure di prevenzione.

Non pochi dubbi ha sollevato in dottrina la questione della legittimità della formazione a distanza: essa pare ammessa nell'Accordo del gennaio 2006, che non la vieta esplicitamente, come anche nella delibera regionale dell'Emilia Romagna (che la ammette per il modulo A e si limita a sconsigliarla esclusivamente per i moduli B e C), mentre viene perentoriamente esclusa nelle linee interpretative del 5 ottobre 2006 (in

www.fmb.unimore.it, Indice A-Z, voce *Sicurezza (obbligo di)*). Da ultima, la risposta all'interrogazione parlamentare sul tema resa dal sottosegretario On. Montanino e la delibera della Regione Lazio sembrerebbero anch'esse escludere in radice il ricorso a questa modalità di insegnamento.

Il fatto che, negli ultimi tempi, molti si siano affannati a discutere della legittimità costituzionale della formazione a distanza, dimostra che la questione della sicurezza è percepita come mero adempimento burocratico ma – soprattutto – dimostra che la formazione alimenta soltanto un business vantaggioso per i vari enti di formazione, mentre la cronaca quotidiana ci racconta di lavoratori che continuano a morire sul posto di lavoro.

Paola De Vita
Dottoranda di ricerca
in Relazioni di Lavoro
Internazionali e Comparete,
Università di Modena
e Reggio Emilia

BIBLIOGRAFIA

- F. BACCHINI, *Il d.lgs. 195/2003: riflessioni e spunti critici*, in *ISL*, 2003, n. 10, 574-579
- M. LEPORE, *RSPP, Raggiunta l'intesa sui criteri della formazione*, in *A&S*, 2006, n. 2, 10-30
- M. MASI, *RSPP, stabilite le regole sulla formazione*, in *A&S*, 2006, n. 3, 10-15
- M. MASI, *Formazione in sicurezza: un accordo che fa scuola*, in *ISL*, 2006, 10
- M. MASI, *Ancora indicazioni Stato Regioni sulla formazione per RSPP e ASPP*, in *A&S*, 2006, n. 21, 31 e ss.
- P. SOPRANI, *Approvata la disciplina di qualificazione dei responsabili e addetti SPP*, in *ISL*, 2006, n. 4, 201-206
- P. SOPRANI, *Le linee guida interpretative dell'accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006: Servizio di Prevenzione e Protezione*, in *ISL*, 2007 n. 2, 65-68

La Repubblica, 14 aprile 2007

Se il mestiere è un pericolo

di Luciano Gallino

Gli incidenti sul lavoro, di cui si è registrata ieri un'altra terribile serie, derivano da varie cause, alcune conosciute da tempo ma sinora fiaccamente perseguite dalla legge; altre di origine più recente che sono poco note anche agli esperti, per tacere del legislatore. Allo scopo di ridurre il tasso degli incidenti bisognerebbe porre mano con urgenza testo unico sulla sicurezza del lavoro di cui si parla da trent'anni. Ma non basta: il testo in parola dovrebbe pure cogliere a un tempo sia le cause arcinote alla base degli incidenti, sia quelle meno note.

Il governo ha appena approvato un disegno di legge in tema di sicurezza sul lavoro.

Volendo dare ad esso un contributo costruttivo, corre l'obbligo di dire che il testo attuale tocca per metà le parti più note del problema, ma gira attorno all'altra metà, mentre non sfiora nemmeno le cause meno note. Non sarebbe però corretto addossare tutta la responsabilità al governo, o al legislatore. Vanno considerate anche le responsabilità degli imprenditori e dei manager che hanno sviluppato un modello generale di organizzazione della produzione e del lavoro nel quale la cultura della sicurezza ha scarso posto. Se essi non aiuteranno a modificarlo in modo che quest'ultima vi rientri, lo scandalo delle morti sul lavoro non avrà mai fine. Il disegno di legge del governo ha un impianto prevalentemente sanzionatorio. È certo una parte indispensabile. Il motivo principale per cui le imprese di ogni dimensione si impegnano poco, in tema di misure a favore della sicurezza sul lavoro, è che essa costa. Costa in termini di formazione del personale, di infrastrutture fisiche, di equipaggiamento di cui dotare ogni lavorato-

Vanno considerate anche le responsabilità degli imprenditori e dei manager che hanno sviluppato un modello generale di organizzazione della produzione e del lavoro nel quale la cultura della sicurezza ha scarso posto

re, di quadri che controllino il rispetto delle misure previste. Il dl in parola fa sì che il costo della mancata adozione o del mancato rispetto delle misure di sicurezza venga a costare molto di più alle imprese colte in fallo, in termini sia amministrativi che penali. Stabilisce inoltre che appaltante e appaltatore siano responsabili in solido dei rischi che i lavoratori corrono, dipendano dall'uno oppure dall'altro. Tuttavia la parte in cui il dl appare palesemente carente è proprio quella che riguarda i mezzi per cogliere in fallo le imprese. Per farlo, occorrerebbe aumentare con procedure d'urgenza, e in misura consistente, il numero degli ispettori effettivamente addetti ai controlli inerenti alla sicurezza nelle unità produttive, siano afferenti all'Inps, all'Inail o ai carabinieri. È vero che il testo governativo prevede che siano razionalizzate e coordinate le strutture centrali e territoriali di vigilanza, un provvedimento che dovrebbe portare ad aumentare la presenza degli ispettori sul territorio. Ma il provvedimento stesso avrà evidentemente inizio soltanto quando saranno emanati i decreti attuativi, che vuol dire entro un anno dall'approvazione della legge delega, con tempi di attuazione che restano da vedere. Mentre quel

che ci vorrebbe sarebbe far salire al più presto la probabilità che un'impresa subisca un'ispezione seria sulla sicurezza da una ogni parecchi anni, com'è oggi, ad una ogni pochi mesi. E questo si può realizzare soltanto assumendo subito un congruo numero di nuovi ispettori, da mille in su. Il testo governativo, purtroppo, non manca di precisare da ultimo che «dalla presente legge non derivano nuovi oneri e maggiori spese a carico della finanza

pubblica». A fronte del numero di morti sul lavoro, questa precisazione sembra davvero mal collocata.

Poi vengono le cause meno studiate. In ciascun ambiente di lavoro, nei cantieri come sulle navi, nelle officine come sulle strade, la sicurezza fisica trova una componente essenziale nella conoscenza, da parte di tutti coloro che si ritrovano in quell'ambiente, del modo in cui si muovono le persone e le cose, in primo luogo le macchine. Quando ci si sbaglia nel prevedere come si muove una persona che sta lavorando, o come agisce una macchina, è probabile che qualcuno si faccia male o resti ucciso. L'acquisizione di tale forma di conoscenza può sicuramente essere accelerata da corsi di formazione. Tuttavia al fine di completarla e mantenerla giorno per giorno è determinante la compresenza, il dialogo, la frequentazione reciproca dello stesso gruppo di persone nello stesso ambiente lavorativo. È questa continuità di compresenza e dialogo che è venuta meno, in molti luoghi di lavoro, a causa sia della moltiplicazione dei contratti di lavoro di breve durata, sia del diffuso ricorso di forme di esternalizzazione e internalizzazione di segmenti del processo produttivo, in nome dell'imperativo per cui, piuttosto che assumere, si moltiplicano gli appalti e le commesse ad aziende terze. Il risultato è che in un medesimo luogo di produzione si incontrano lavoratori e macchine che per quanto siano esperti i primi, ed efficienti le seconde, non si conoscono tra loro, ossia non sanno né possono prevedere come uomini e macchine in quell'ambiente si muovono e agiscono. Come si possono immettere in un testo di legge degli interventi capaci di ovviare a questo aspetto della odierna organizzazione del lavoro e della produzione è difficile dire. Ma se vuol ottenere dei risultati il legislatore dovrà tenerne conto. Mentre dagli imprenditori e i manager che questa organizzazione della produzione e del lavoro hanno inventato e diffuso si attendono indicazioni volte allo stesso scopo: ridurre drasticamente, e presto, il numero intollerabile delle morti e delle mutilazioni dovute al lavoro.

Luciano Gallino

Il Giornale, 16 aprile 2007

Sacconi: «Con troppa burocrazia non si crea sicurezza sul lavoro»

di Gian Maria De Francesco

Senatore Sacconi, il problema della sicurezza sul lavoro ciclicamente assume i connotati dell'emergenza. Ma il centro-destra, quando governava, non si era già attivato?

«Lo abbiamo fatto partendo da un insegnamento di Marco Biagi. Lui diceva che un tema così fondamentale doveva essere affrontato non con un approccio formalista per adempimenti, ma con un approccio sostanzialista per obiettivi. Biagi proponeva un sistema adeguato di misurazione dell'infortunistica e nelle malattie sul lavoro. Noi varammo una legge delega che raccoglieva questi precetti in un testo unico».

Ma poi non se n'è fatto nulla.

«Il testo fu bloccato in sede di parere della conferenza delle Regioni perché le Regioni di sinistra diedero una lettura esasperata della carta costituzionale ritenendo che si trattasse di una materia di loro esclusiva competenza. Noi, invece, siamo convinti che non si possano avere in una materia delicata come questa tante discipline quante sono le Regioni e le Province autonome».

Il governo Prodi è tornato sulla materia sempre con una legge delega.

«Mi sembra che le Regioni di sinistra con il loro governo amico concedano adesso quello che prima non hanno voluto concederci. Noi, però, riuscimmo a fare una cosa importante: con la legge Biagi estendemmo tutte le tutele in materia di salute e sicurezza a tutti i lavoratori. Quello che oggi viene pomposamente ascrivito al ddl del governo era già nella legge Biagi. Noi, comunque, siamo interessati a che il Parlamento vari al più presto una legge di riforma. Preferiremmo che ci fosse meno delega e più disposizione diretta in modo che il Parlamento non venga espropriato di una materia come questa».

Che cosa proponete, quindi?

«Presenteremo il nostro testo unico come disegno di legge. Il Parlamento così esaminerà la nostra proposta in abbinata con quella del governo. Il nostro obiettivo è semplificare gli adempimenti per le parti sociali in tema di informazione e prevenzione. Troppa burocrazia non produce sicurezza. Allo stesso modo, vogliamo rafforzare la positiva esperienza dell'Inail con il *bonus malus*, ossia con una logica assicurativa che premi i comportamenti virtuosi».

Il ministro Damiano e il segretario della Cgil Epifani hanno messo in evidenza il problema degli ispettori del lavoro.

«Loro si affidano di più al binomio adempimenti formali-repressione. Io credo che quello che conta è creare una cultura diffusa nei datori di lavoro e negli stessi lavoratori. E ovviamente quello che conta è reprimere il sommerso perché il luogo più pericoloso è quello del lavoro abusivo e del lavoro nero».

Anche il vicepresidente di Confindustria Bombassei ha chie-

sto più ispezioni e più sanzioni.

«Noi avevamo concordato con Confindustria, Cisl e Uil di affidare un grosso ruolo agli enti bilaterali che costituiscono insieme. Per quanto riguarda gli ispettori si è avviata una riforma dell'attività ispettiva integrando le attività di Inps, Inail e ministero del Lavoro. Inoltre abbiamo fatto i concorsi per altri 900 ispettori. Dobbiamo sempre ricordare che nel caso della sicurezza il 90% dei controlli è di competenza delle Asl. Si tratta di dare compiutamente corso a tutto quello che è già stato fatto».

Ancora non è successo, ma qualcuno, capziosamente, potrebbe individuare nelle forme di lavoro atipico regolate dalla legge Biagi una delle cause della maggiore incidentalità.

«La legge Biagi si occupa di estendere le tutele a tutti i lavoratori: qualunque sia il titolo essi devono essere destinatari di tutte le norme di sicurezza nella stessa misura».

Gian Maria De Francesco

Corriere della Sera, 14 aprile 2007

Tutele ai precari e premi per ridurre gli infortuni

di Dino Martirano

Sono tre i principi guida tracciati dal disegno di legge delega del «Testo unico sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro» approvato dal Consiglio dei ministri.

Uno: tutele estese a tutte le categorie di lavoratori, compresi gli «interinali». Due: responsabilità (anche penali) dirottate alle aziende subappaltatrici a quelle appaltanti. Tre: un sistema premiale (appalti più facili e tariffe Inail me-

no care) a vantaggio delle aziende che sapranno ridurre il numero degli infortuni.

Ora il testo passa all'esame del Parlamento con i tempi di approvazione che dipendono soprattutto da un possibile accordo con l'opposizione: «Se la Cdl è d'accordo si potrebbe ipotizzare l'approvazione in commissione», azzarda il presidente della commissione Lavoro del Senato, Tiziano Treu.

A un mese esatto dall'appello lanciato dal capo dello Stato sulla piaga delle «morti bianche» (1.250 nel 2006) e degli infortuni sul lavoro (un milione nel 2006), il governo consegna alle Camere il testo atteso nel corso di questi ultimi dieci anni di applicazione della legge 626/86 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. E così il ddl Damiano-Turco ha ottenuto il via libera definitivo da parte del Consiglio dei ministri dopo una lunga gestazione durante la quale era stata soprattutto Rifondazione comunista a lamentare la debolezza del testo.

40 MILIARDI

La filosofia del provvedimento, ha spiegato il ministro del Lavoro, Cesare Damiano, è quella di semplificare la materia soprattutto a beneficio delle piccole e medie imprese con interventi che però mirano a «combattere il lavoro nero e a promuovere la sicurezza creando un ambiente culturale adatto». un investimento per il futuro, nel rispetto di ogni vita umana, che sul piano economico significa anche intaccare la cifra incredibile di 40 miliardi stimata dall'Inail per la copertura assicurativa degli infortuni sul lavoro. Sulla carta, secondo lo schema

disegnato dalla nuova legge delega, non ci saranno più cantieri di serie A e di serie B, luoghi di lavoro supersicuri e altri nei quali si può morire a causa di un banale incidente. Per questo, spiega il ministro della Salute, Livia Turco, «oltre al lavoro subordinato sarà finalmente tutelato con specifiche misure anche quello flessibile e autonomo, con particolare attenzione ai giovani, agli extracomunitari, ai contratti interinali e alle lavorazioni pericolose». Saranno comunque i decreti attuativi, che verranno scritti dopo il via libera alla delega da parte delle Camere, a stabilire il dettaglio: dai cantieri edili (258 morti, più 35 per cento del 2006) alle colf extracomunitarie assunte da milioni di famiglie italiane.

SUBAPPALTI

Per quanto riguarda i megacantieri e le grandi opere si stabilisce dunque che la responsabilità in caso di incidente sul lavoro è della società appaltante e non più di quella subappaltatrice che, spesso, taglia sui costi laddove la spesa è rappresentata dalla sicurezza degli operai. Come già stabilito dall'ultima Finanziaria per gli incentivi previsti dall'Inail, anche il ddl Turco-

Damiano disegna un sistema premiale che andrà a vantaggio delle aziende più virtuose che sapranno ridurre al minimo l'incidenza degli infortuni e degli incidenti mortali: un'«apposita, successiva normativa stabilirà», per esempio, «nelle forme e negli incentivi le priorità nell'assegnazione degli appalti». In altre parole, chi saprà garantire alti livelli di sicurezza in cantiere potrà godere di una corsia preferenziale per nuove commesse.

TUTELE

Un punto delicato riguarda i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per i quali, ha ricordato di recente il sottosegretario al Lavoro, Antonio Montagnino, andrebbe prevista la non licenziabilità perché in alcuni casi sono particolarmente esposti alle intimidazioni e alle ritorsioni. C'è infine il capitolo dei controlli affidati agli ispettori del lavoro. L'ultima Finanziaria ha previsto 300 unità in più che si vanno ad aggiungere ai 795 già assunti. Tuttavia, quando la delega del governo avrà terminato il suo iter, è ragionevole pensare che ci vorrà un vero esercito di ispettori per far rispettare le nuove norme.

Dino Martirano

I Dossier ADAPT—CSMB



Per un approfondimento sugli attuali temi del dibattito in materia di diritto e mercato del lavoro vedi i recenti Dossier:

Somministrazione fraudolenta: intervengono Le Iene, ma basterebbero ispettori preparati, n. 13, 2007

La posizione del Centro Studi Marco Biagi sul Libro Verde della Commissione Europea, n. 14, 2007

Un Libro Verde che imbarazza, n. 15, 2007

Corriere della Sera, 15 aprile 2007

Più ispezioni, usando gli esuberanti del pubblico impiego

di Roberto Bagnoli

«Per contrastare veramente il fenomeno delle morti bianche occorre aumentare le ispezioni sui luoghi di lavoro magari facendo ricorso al personale del pubblico impiego in esubero, naturalmente dopo una severa e specifica formazione». La proposta arriva da Roberto Bombassei, vicepresidente per le relazioni industriali di Confindustria e titolare della Brembo, azienda leader nella produzione dei freni a disco.

Nel 2006 sono state 1.261 le morti bianche sul lavoro ...

«Condivido gli appelli del presidente della Repubblica così come quelli del presidente della Camera Fausto Bertinotti e del Senato Franco Marini; occorre davvero concentrare l'impegno di tutti per fermare questo fenomeno drammatico».

Che cosa propone?

«Non certo nuove leggi o pene più severe perché, francamente, mi sembra un modo per salvarsi la coscienza senza risolvere nulla. Io partirei dalla semplificazione normativa invece, perché tra leggi nazionali e quelle regionali c'è una confusione enorme. Poi rafforzerei la parte ispettiva magari concentrandola su personale specializzato

e non come è adesso divisa tra forze dell'ordine, Asl, Inail, Arpa. Ma, soprattutto, bisogna fare più ispezioni e dare sanzioni esemplari a chi non è in regola. È un po' come l'evasione fiscale: più controlli ci sono e meno furbi evadono le tasse».

Vuoi forse proporre di destinare una parte del "tesoretto" per assumere più ispettori?

«Ma no, basta gestire bene le risorse umane del pubblico impiego. L'ho detto anche al ministro del Lavoro Cesare Damiano: se c'è sovrabbondanza di persone perché non se distacca un certo numero, lo si addestra per sei mesi o un anno per condurre ispezioni fatte veramente bene?».

Perché quelle di adesso non lo sono?

«A volte sembrano le irruzioni della Dea (il dipartimento antidroga) contro le raffinerie di cocaina in Colombia. Invece bisogna cercare di essere vicino alle aziende, giocare sulla prevenzione e sulla formazione del personale».

E la Confindustria come si muove?

«Tantissime unioni industriali hanno creato propri esperti che fanno consulenza gratuita alle imprese sull'anti-infortunistica. Tanto è vero che gli incidenti mortali all'interno delle fabbriche sono il 10% del totale».

E nella media europea l'Italia come va?

«Non siamo peggio degli altri. Siamo nel club dei più virtuosi. Consideri che i Paesi del Nord Europa presentano dati inferiori ai nostri solo perché hanno un sistema di denuncia molto diverso dal nostro».

Torniamo agli incidenti mortali. Di che cifre dispone?

«Se guardiamo i dati Inail degli ultimi dieci anni gli incidenti mortali sono in netta diminuzione. Altro dato che nessuno mai dice è che oltre il 50% degli infortuni è legato alla circolazione stradale».

Restano numeri preoccupanti.

«Sì, ma mi piacerebbe che, da parte dei politici e dalle alte cariche dello Stato, ci fosse la stessa determinazione per combattere le morti da incidenti stradali visto che sono 4-5 volte più numerose di quelle che accadono in fabbrica o sui luoghi di lavoro. Ci vorrebbe una campagna seria anche per contrastare le morti sulle strade».

Quanta responsabilità hanno gli imprenditori?

«Abbiamo certamente una parte di responsabilità.

Però bisogna riconoscere che, d'intesa coi governi e col sindacato, sono state fatte tante cose. Questo non vuol dire che non bisogna fare di più».

Quali sono i settori più a rischio?

«L'edile sicuramente, però vorrei illustrare alcuni dati. Nonostante sia aumentato il numero degli occupati, negli ultimi cinque anni il numero di incidenti sul lavoro sono diminuiti del 6,5%. E nelle industrie manifatturiere il calo è arrivato al 20%. Complessivamente tutte le cifre relative al 2006, sono in diminuzione rispetto al 2005».

Il ministro della Solidarietà sociale Paolo Ferrero ha dato la colpa ai sub-appalti accusando di "degrado" il sistema produttivo.

«L'edilizia e l'agricoltura sono i settori dove vi è la più alta percentuale di lavoro nero e questo naturalmente non aiuta a fare una politica di controllo e di prevenzione. Sul degrado denunciato dal ministro non sono d'accordo perché, come si vede dai dati prima illustrati, gli incidenti mortali sono in netta diminuzione».

Roberto Bagnoli

Indice A-Z

In questa sezione del sito www.fmb.unimore.it è possibile consultare una biblioteca virtuale, completa ed in continuo aggiornamento, di documentazione sul diritto del lavoro e sulle discipline ad esso connesse, organizzata in un indice analitico, in ordine alfabetico. È una banca dati che svolge anche funzione di supporto alle pubblicazioni scientifiche di Adapt.

1° maggio 2007

Estratto del discorso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

Incontro con i nuovi Maestri del Lavoro del Lazio, Palazzo del Quirinale

“... E giungo infine al capitolo più sensibile della mia e nostra riflessione di oggi: il capitolo della sicurezza nei luoghi di lavoro, che abbiamo voluto porre al centro di questa celebrazione del 1° maggio. È un problema non nuovo ma più che mai scottante, che deve costituire oggetto di costante impegno nel presente e nel futuro. Non esistono soluzioni radicali e facili: ma dobbiamo sentire in tutto il suo peso umano e sociale il fatto che il numero totale degli infortuni resta non molto al di sotto del milione all’anno e quello degli infortuni mortali resta di oltre mille all’anno, in media – tragicamente – tre al giorno. Non possono confortarci confronti statistici né di carattere internazionale né di carattere retrospettivo in riferimento all’Italia. Purtroppo, solo in gennaio e febbraio del 2007 sono morti 144 lavoratori. È assurdo – ha detto il figlio di una delle ultime vittime – che si debba morire lavorando: e lavorando, aggiungo, per salari bassi, talvolta perfino indecenti. Ecco, questa sensibilità non può da parte nostra mai venire meno, essa significa partecipazione autentica, commossa al dolore, alla tristezza di tante famiglie, e significa dovere istituzionale di reagire, di indignarsi, di gettare l’allarme, di sollecitare risposte. Questo dovere ho cercato di assolvere da quando ho assunto la responsabilità, come Presidente, di rappresentare la Nazione anche nei suoi drammi e nella sua sete di giustizia e di sicurezza. Prendo atto con soddisfazione delle risposte che sono già venute e stanno venendo dal governo e dal Parlamento, da quest’ultimo anche e in particolare attraverso la Commissione d’inchiesta presieduta dal senatore Tofani. Sono stati assunti provvedimenti di assunzione di molte centinaia di vincitori di concorso per ispettore tecnico e del

lavoro, e di aumento immediato degli stanziamenti per le spese richieste dalle ispezioni. È stata soprattutto avviata attraverso più strumenti – compresa la sospensione dell’attività nei cantieri non in regola – un’azione severa contro quel ricorso diffuso al lavoro nero, che porta con sé fatali violazioni delle norme sulla sicurezza: un’azione sollecitata ancora il 26 aprile con la Giornata nazionale promossa dal Ministero del lavoro, e che sta dando i suoi frutti anche sul piano della regolarizzazione e stabilizzazione del rapporto di lavoro. Ed è stato infine presentato al Parlamento un disegno di legge delega per la riforma e il riordino, in un Testo Unico, della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro: vi si è riferito ora il ministro Damiano, confermando la serietà di un suo impegno personale che merita di essere riconosciuto. Sappiamo che molte sono le questioni che attraverso la delega e la sua attuazione, dovranno essere tenute ben presenti: vecchi ma insieme nuovi fenomeni di rischio connessi al mutare delle tipologie di lavoro e dell’organizzazione del lavoro; questioni relative non solo agli infortuni ma anche alle malattie da lavoro; esigenze di forte incoraggiamento alle direttive europee. A proposito di queste ultime, che collegano l’imperativo della sicurezza all’obiettivo del “benessere sul luogo del lavoro”, si deve dire che nella difficile sfida della economia globalizzata, da parte delle nostre imprese italiane ed europee, una più alta produttività e competitività va perseguita senza rinunciare a quegli standard di socialità e di qualità della condizione umana che caratterizzano il modello europeo. L’esigenza di interventi legislativi anche ambiziosi come quello della richiesta di delega per il Testo Unico, e l’urgenza di misure

di più immediata efficacia, non vanno contrapposte. Rinnovo l’appello a una libera e insieme rapida discussione in Parlamento del disegno di legge delega; ma non si può restare in attesa della sua approvazione e della sua conseguente applicazione. È con buone ragioni che la Commissione parlamentare d’inchiesta ha suggerito l’adozione al più presto di un atto normativo secondario o di una direttiva per armonizzare e coordinare le competenze istituzionali in materia di sicurezza sul lavoro. E certamente importantissime sono le iniziative di competenza delle Regioni e per esse delle ASL attraverso i loro Dipartimenti di prevenzione. Vediamo così configurarsi quella strategia complessiva di cui si avverte il bisogno, e che può partire dalle recenti decisioni e iniziative di governo. Vigilanza e repressione – attraverso un forte e coordinato impulso all’attività ispettiva – delle violazioni delle norme vigenti, e apprestamento di nuove norme più duramente sanzionatorie; interventi incisivi sulle aree di lavoro irregolare o in nero e sulla realtà degli appalti; prevenzione, sistematica e a tutti i livelli; formazione, con sostegni mirati specialmente alle piccole e piccolissime imprese; rafforzamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Qualcosa si sta già muovendo anche sul piano degli accordi aziendali e dei patti locali anti-infortuni; ci sono buone pratiche da far conoscere e da diffondere. Ho richiamato tutte queste che sono indicazioni già emerse nelle sedi istituzionali e di governo responsabili, perché sento che non dobbiamo limitarci alla denuncia e che siamo in grado di trasmettere un messaggio di ragionata fiducia e di più ampia visione e prospettiva. Ognuno dovrà fare la sua parte. Ad esempio, sul terreno dell’informazione e della

persuasione: e in questo senso considero positiva e meritevole di apprezzamento la decisione della Fondazione Pubblicità Progresso di dedicare al tema della sicurezza la sua campagna annuale 2007-2008. Anche la Presidenza della Repubblica ha ritenuto di dover fare la sua parte, in special modo sul piano simbolico. Abbiamo perciò proposto di collocare a Roma in un luogo pubblico, ben visibile – e ringrazio per la loro collaborazione il ministro Rutelli, il sindaco Veltroni, la presidenza dell'INAIL – la scultura di Vincenzo Vela, artista ticinese di fine '800, dedicata ai duecento che caddero lavorando alla costruzione del traforo del San Gottardo, negli ultimi decenni del XIX secolo. Dal ricordo delle condizioni durissime in cui lavorarono per quell'opera migliaia di italiani, esposti a insidie mortali per la loro salute, dalla drammatica continuità della storia dei rischi e della perdita della vita sul luogo di lavoro, può venire non solo un doveroso omaggio, ma un monito e un rinnovato impegno a non attenuare mai – neppure dopo che tanti progressi si sono realizzati – la vigilanza e la lotta per la salute e

la sicurezza dei lavoratori. E abbiamo anche fatto la nostra parte, ancora sul piano simbolico, dando con questa cerimonia un rilievo nuovo al conferimento di "Stelle al merito del lavoro alla memoria". Erano già state previste dalla legge del 1992 ma a questa decorazione si era solo raramente fatto ricorso. E dato che non la si è potuta conferire a uno straniero, si è ricordato almeno con una menzione il caso di un lavoratore immigrato, per sottolineare come i lavoratori immigrati siano tra i meno protetti e garantiti, tra i più soggetti al ricatto del lavoro nero, tra i più colpiti dai rischi d'infortunio e di morte. Il ministro del lavoro ha potuto finora conferire solo pochissime "Stelle alla memoria", ma noi consideriamo quelle vittime come una rappresentanza di tutti i caduti sul lavoro: e tutti intendiamo ricordare e onorare. Ho appena incontrato, prima della cerimonia i famigliari oggi presenti e torno ora ad esprimere sentimenti di profonda partecipazione al loro lutto così come al lutto di tanti altri che hanno conosciuto la stessa tragedia. Le famiglie così duramente colpite chiedono giustizia e ad esse va

garantita giustizia insieme con l'assistenza necessaria. Mi hanno particolarmente colpito – nel continuo succedersi di episodi sconvolgenti – le notizie di incidenti sul lavoro in cui hanno trovato la morte dei giovanissimi, di 15 e di 17 anni, e insieme, da ultimo, quella dell'incidente di cui è rimasto vittima un pensionato di 73 anni, mentre da vecchio bravo stuccatore era impegnato nella ristrutturazione di uno stabile nel centro storico di Napoli. Non so quanto prendesse di pensione. Certo, era stato spinto a lavorare ancora, e in nero, dal bisogno e forse anche dall'impulso a sentirsi ancora attivo, non isolato ed escluso. E allora diciamolo forte: dobbiamo volere condizioni più umane, più civili, più rispettose dei bisogni e della dignità di tutti, dobbiamo volere un'Italia migliore. E quando è giusto dirlo se non oggi, se non il 1° maggio? È con questo sentimento e con questo appello che vi saluto, vi ringrazio per la vostra partecipazione, e vi auguro una buona giornata di celebrazione e, se possibile, di festa".

Delega al Governo per l'emanazione di un Testo Unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro

(versione approvata dal Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2007)

Art. 1

(Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legi-

slativo 8 marzo 2006, n. 139;

c) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

- 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;
- 2) adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, secondo i principi della Raccomandazione 2003/1 34/CE;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

4) l'applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con previsione

di una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote e di sanzione interdittiva non superiore ad un anno;

5) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate.

g) revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione di accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

n) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, Regioni e Province Autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL), e del concorso allo sviluppo del medesimo degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico;

o) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, per le attività di cui ai successivi punti 1) e 2), a valere su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'istituto;

3) la promozione e la promulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;

p) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e dell'articolo 23, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto e nella verifica dei risultati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;

q) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle lavoratrici;

r) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:

1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;

2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

s) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti

modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifiche più avanzate, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.

3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con il Ministro della Salute, il Ministro delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera r) del comma 2, e il Ministro dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro delle politiche europee, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro della Solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 6 mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e principi direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri della presente legge, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera o), punti i) e 2), non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le Amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime Amministrazioni.

Tabella di confronto tra lo schema di disegno di legge contenente delega al Governo per l'emanazione di un T.U. (13 aprile 2007) e la delega approvata nella passata legislatura (L. 229/2003)

a cura di Paola De Vita

<p>Disegno di legge recante delega al Governo per l'emanazione di un Testo Unico in materia di salute e sicurezza (aprile 2007)</p>	<p>Legge 29 luglio 2003, n. 229 Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001 Riassetto normativo in materia di sicurezza sul lavoro</p>
<p>Il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.</p>	<p>Il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.</p>
<p>Criteri di delega</p> <p>Riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative comunitarie e delle disposizioni internazionali vigenti e garantendo i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 della costituzione e dei livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale.</p>	<p>Criteri di delega</p> <p>Riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia.</p>
<p>Ambito di applicazione</p> <p>Garanzia della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto della peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi.</p>	<p>Ambito di applicazione</p> <p>Assicurazione della tutela della salute e sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente.</p>
<p>Tipologie di rischio peculiari</p> <p>Garanzia della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori o lavoratrici, indipendentemente dal tipo di contratto, autonomo o subordinato – stipulato con il datore di lavoro o con il committente, prevedendo misure di particolare tutela per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici, o in relazione a particolari tipologie di lavoro.</p>	<p>Tipologie di rischio peculiari</p> <p>Determinazione di misure tecniche e amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali e organizzative delle imprese, in specie di quelle artigiane e delle piccole imprese, anche agricole, forestali e zootecniche.</p>
<p>Normativa speciale</p> <p>Riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo.</p>	<p>Normativa speciale</p> <p>Riordino delle norme tecniche di sicurezza delle macchine e degli istituti concernenti l'omologazione, la certificazione, l'autocertificazione</p>

<p>Apparato sanzionatorio</p> <p>Determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda previste nei soli casi in cui le infrazioni ledano gli interessi generali dell'ordinamento, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a ventimila euro per le infrazioni formali, pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a centomila euro negli altri casi; previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento fino a centomila euro per le infrazioni non punite con sanzione penale; l'applicazione per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose per la violazione di norme di igiene e antinfortunistiche delle previsioni sulla responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto 8 giugno 2001 n. 231 con previsione di una sanzione non inferiore a mille quote e di una sanzione interdittiva non inferiore ad un anno; graduazione delle misure interdittive, in funzione della gravità delle disposizioni violate</p>	<p>Apparato sanzionatorio</p> <p>Riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alle fattispecie contravvenzionali a carico dei preposti, alla previsione di sanzioni amministrative per gli adempimenti formali di carattere documentale; alla revisione del regime di responsabilità tenuto conto della posizione gerarchica all'interno dell'impresa e dei poteri in ordine agli adempimenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro; al coordinamento delle funzioni degli organi preposti alla programmazione, alla vigilanza e al controllo, qualificando prioritariamente i compiti di prevenzione e di informazione rispetto a quelli repressivi e sanzionatori.</p>
<p>Ridefinizione delle competenze</p> <p>Revisione delle funzioni e dei requisiti delle figure professionali di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rappresentante per la sicurezza territoriale.</p>	<p>Ridefinizione delle competenze</p> <p>Riordino delle competenze istituzionali al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e competenze, garantendo indirizzi generali e uniformi su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze previste dall'art. 117 cost.</p>
<p>Azioni a tutela della salute e sicurezza</p> <p>Ridefinizione e potenziamento delle funzioni degli organi paritetici – quali strumenti di aiuto alle imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro – e dei comitati regionali di coordinamento.</p> <p>definizione di un assetto istituzionale fondato sulla organizzazione e circolazione delle informazioni delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi. il sistema è costituito da ministeri, regioni e province autonome, INAIL e ISPESL, atte a verificare la conformità dei codici di condotta, delle buone prassi e delle soluzioni tecniche e organizzative adottate nell'azienda o unità produttiva alle norme vigenti in materia, e che possono essere trasmesse agli organi di vigilanza.</p> <p>promozione e promulgazione della cultura della salute e sicurezza all'interno dell'attività scolastica e universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria</p>	<p>Azioni a tutela della salute e sicurezza</p> <p>Promozione dell'informazione e della formazione preventiva e periodica dei lavoratori sui rischi connessi all'attività dell'impresa in generale e allo svolgimento delle proprie mansioni, con particolare riguardo ai pericoli derivanti dall'esposizione a rumore, ad agenti chimici, fisici, biologici cancerogeni, e ad altre sostanze e preparati pericolosi o nocivi, e alle misure di prevenzione da adottare in relazione ai rischi.</p>

<p>Codici di condotta e buone prassi</p> <p>Individuazione e valorizzazione dei codici di condotta ed etici, delle buone prassi e degli accordi aziendali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, da utilizzarsi in funzione migliorativa rispetto ai livelli di tutela definiti dal legislatore.</p>	<p>Codici di condotta e buone prassi</p> <p>Promozione dei codici di condotta e di buone prassi che orientino la condotta dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati. realizzazione delle condizioni per una adeguata informazione e formazione di tutti i soggetti impegnati nell'attività di prevenzione e per la circolazione di tutte le informazioni rilevanti per l'attuazione e l'elaborazione delle misure di sicurezza necessarie.</p>
<p>Esclusione di oneri</p> <p>Esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore o la lavoratrice in relazione all'adozione delle misure di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.</p>	<p>Esclusione di oneri</p> <p>Esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore in relazione all'adozione di misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela dei lavoratori.</p>
<p>Appalto e nuove tipologie contrattuali</p> <p>Migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica; modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifiche più avanzate, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.</p>	<p>Appalto e nuove tipologie contrattuali</p> <p>Adeguamento del nuovo sistema prevenzionistico e del relativo campo di applicazione alle nuove forme di lavoro alle nuove tipologie contrattuali, anche in funzione di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.</p>

Senato della Repubblica

Legislatura 15^a

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

Resoconto sommario n. 53 del 19 aprile 2007

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 19 APRILE 2007

53^a Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
(Esame e rinvio)

In apertura di seduta, il presidente TREU richiama l'attenzione sul grande rilievo che assume il disegno di legge all'esame, per il quale da più parti si sollecita un *iter* di approvazione particolarmente celere, in relazione all'esigenza di disporre al più presto di strumenti idonei, anche sul piano normativo, a fronteggiare l'allarmante situazione determinatasi a seguito del susseguirsi, con preoccupante frequenza, di incidenti sul lavoro, molto spesso mortali.

Prende la parola il senatore SACCONI (FI) per informare la Commissione di aver presentato un disegno di legge in materia di sicurezza sul lavoro, che riprende in larga misura i contenuti dello schema di decreto legislativo n. 479, sottoposto alle Camere per il parere nella XIV legislatura e il cui *iter* non è stato completato.

Dopo aver sottolineato l'impegno della sua parte politica a favorire lo sviluppo di un confronto quanto più possibile ampio ed aperto, al fine di valorizzare tutti gli elementi di possibile convergenza tra le forze politiche, in relazione al comune obiettivo di giungere al più presto alla definizione di un intervento normativo concreto ed efficace, fa presente che il predetto disegno di legge, non ancora assegnato in Commissione, pur recando, a differenza di quello in titolo, una disciplina immediatamente dispositiva - e non quindi una delega all'Esecutivo - prospetta contenuti che da un lato possono essere ricondotti a taluni principi contemplati dal disegno di legge n. 1507, dall'altro possono fornire utili indicazioni, qualora, come peraltro egli auspica, la Commissione volesse verificare la possibilità di elaborare un testo nel quale alla delega legislativa si affianchi-

no norme direttamente precettive su specifici aspetti, per i quali l'esigenza di definire un quadro regolatorio si manifesti con particolare urgenza e sui quali si registri la convergenza tra le forze politiche. Il PRESIDENTE nel ribadire l'esigenza di un concludere in tempi brevi l'esame del disegno di legge in titolo, ritiene altresì utile acquisire informalmente l'avviso delle parti sociali e degli altri soggetti istituzionali a vario titolo interessati alla materia della sicurezza del lavoro. Propone quindi di attivare un ciclo di audizioni di tali soggetti, da svolgere presso l'Ufficio di Presidenza, a partire dal 26 aprile.

La Commissione conviene sulla proposta di audizioni formulata dal Presidente. Il senatore SACCONI (FI) chiede che ai soggetti convocati venga data notizia anche dell'intervenuta presentazione del disegno di legge in materia di sicurezza del lavoro di cui è primo firmatario e dei contenuti di essa, affinché, in attesa della presumibile assegnazione alla Commissione lavoro, anche tale proposta possa essere presa in considerazione, in via informale, nell'ambito delle audizioni testé deliberate.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Sacconi che i soggetti interpellati per il predetto ciclo di audizioni verranno informati adeguatamente sul contenuto del disegno di legge di cui è primo firmatario. Da quindi la parola al senatore ROILO, relatore sul disegno di legge n. 1507. Introduce l'esame il relatore alla Commissione ROILO (Ulivo), il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame pone una delega al Governo, da esercitarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore, per l'adozione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con finalità di riassetto e di riforma della disciplina in oggetto.

Come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge, la legislazione intervenuta in materia in epoca recente, anche al fine del recepimento della disciplina comunitaria - legislazione costituita, in via principale, dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni - si è sovrapposta a precedenti corpi normativi.

La compresenza di vecchi provvedimenti, tuttora vigenti, improntati a principi di logica giuridica differenti rispetto all'impianto comunitario, richiede, quindi, secondo un'opinione largamente diffusa, ripresa dalla stessa relazione illustrativa, un'opera di riordino ed unificazione della disciplina vigente. Il

disegno di legge delega, peraltro, non si limita a tale obiettivo, ma reca anche una serie di principi e criteri direttivi intesi ad una revisione sostanziale di numerosi profili. Riguardo alla cornice costituzionale, il relatore ricorda che la materia della tutela e sicurezza del lavoro è tra quelle sottoposte a competenza legislativa ripartita tra Stato e regioni: in tale regime, spetta allo Stato soltanto la determinazione dei principi fondamentali. Il disegno di legge in esame, all'articolo 1, comma 1, fa riferimento all'esigenza di garantire l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Come è noto, la determinazione dei suddetti livelli essenziali rientra nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il relatore osserva quindi che tra gli istituti e le norme di carattere generale introdotti dal decreto legislativo n. 626 del 1994, si possono menzionare: la previsione del coordinamento, a livello regionale, dei soggetti operanti nella prevenzione e nella vigilanza; la disciplina del servizio di prevenzione e protezione, del responsabile e degli addetti del medesimo servizio, dei medici competenti, dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori; il riconoscimento degli organismi paritetici, ai fini dello svolgimento di funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori nonché come sede di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione; la disciplina sugli obblighi di cooperazione e coordinamento, in materia di sicurezza, a carico del datore, in caso di affidamento dei lavori, all'interno dell'azienda, mediante contratto di appalto o di opera.

I principi e criteri direttivi della proposta di delega - prosegue il relatore - sono posti dalle lettere da a) a s) del comma 2 dell'articolo 1, mentre i successivi commi 3 e 7 pongono "norme di chiusura".

La lettera a) del comma 2 reca il principio del riordino e del coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali e del summenzionato riparto costituzionale di competenze normative.

La lettera b) prevede l'applicazione della disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e tipologie di rischio, tenendo conto, da un lato, delle eventuali peculiarità o particolari pericolosità degli stessi e, dall'altro, della specificità di alcuni ambiti lavorativi, come quelli della pubblica amministrazione.

La lettera c) reca il principio dell'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Si prevede, in particolare, l'adozione di misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori, nonché di adeguate misure di tutela per i lavoratori autonomi, come sollecitato anche dalla Raccomandazione del Consiglio n. 2003/134/CE, del 18 febbraio 2003. Riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, si ricorda che l'attuale disciplina generale concerne, oltre ai lavoratori dipendenti, i titolari di rapporto di lavoro a progetto, nell'ipotesi, naturalmente, in cui la prestazione si svolga nei luoghi di lavoro del com-

mittente. Attualmente, sono esclusi, invece, gli altri collaboratori in forma coordinata e continuativa; i lavoratori autonomi; i componenti dell'impresa familiare.

La lettera d) prevede la semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, fermo restando il pieno rispetto dei livelli di tutela.

La lettera e) contempla il riordino della disciplina in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le norme di recepimento delle direttive comunitarie cosiddette di prodotto e quelle di attuazione delle direttive cosiddette di utilizzo dei prodotti medesimi. La lettera e) indica altresì la finalità di razionalizzare, in tal modo, il sistema pubblico di controllo.

La lettera f) prevede la revisione delle sanzioni penali ed amministrative relative alle violazioni delle norme vigenti in materia e di quelle poste dai decreti attuativi della delega in esame. In via generale, si fa riferimento, per tale revisione, al criterio della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, nonché della natura sostanziale o formale della violazione.

Inoltre, i numeri da 1) a 5) della lettera f) pongono alcuni criteri specifici, relativi anche alla tipologia di pena o sanzione ed all'entità della medesima.

Si rileva che il numero 1) prevede il ricorso a strumenti che favoriscano gli adempimenti ed il superamento della situazione di pericolo, con la conferma dell'istituto della prescrizione di cui al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

La lettera g) pone il principio della revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, anche attraverso idonei percorsi formativi. Si prevede, in particolare, il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, figura introdotta dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 626 del 1994: a tale proposito il relatore fa presente che dagli studi ed analisi in materia emerge, pur in assenza di dati statistici generali, che l'istituto del rappresentante non è ancora stato attuato in molte imprese.

Sembra comunque opportuno chiarire, nella lettera g) in esame, se il riferimento al rappresentante "territoriale" intenda comprendere anche l'ipotesi summenzionata di rappresentanti unici per comparto produttivo, anziché per ambito territoriale.

Riguardo agli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, di cui alla presente lettera g), il relatore ricorda che il decreto legislativo n. 626 disciplina il servizio obbligatorio di prevenzione e protezione, la figura del responsabile e degli addetti del medesimo servizio, il regime eventuale di sorveglianza sanitaria e la figura del medico competente.

La lettera h) prevede la revisione ed il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumenti di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La lettera i) pone i principi del coordinamento sul

territorio nazionale delle attività in materia di sicurezza sul lavoro e della ridefinizione dei compiti e della composizione della commissione consultiva permanente e dei comitati regionali di coordinamento.

Il coordinamento deve essere inteso alla definizione di indirizzi generali uniformi ed alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni, italiane o comunitarie, in corso di approvazione.

Sempre in base alla formulazione della lettera *l*) in esame, la modifica della composizione degli organi collegiali summenzionati sembrerebbe dover assicurare la presenza di rappresentanti delle parti sociali, presenza che attualmente è obbligatoria solo per la commissione consultiva permanente. In ogni caso, la revisione della disciplina di tali organi è operata nel rispetto delle competenze normative delle regioni e delle province autonome.

La lettera *l*) pone il principio della valorizzazione degli accordi aziendali nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi, al fine di orientare i comportamenti dei datori di lavoro - anche secondo i principi della responsabilità sociale - dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, verso il miglioramento dei livelli di tutela.

La lettera *m*) prevede la definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Sono indicate altresì le finalità di valorizzare le competenze esistenti e di sopprimere le sovrapposizioni o duplicazioni di interventi.

L'assetto summenzionato è conseguito anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

La lettera *n*) prevede la partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, INAIL ed ISPESL, ed il concorso allo sviluppo del medesimo da parte dei summenzionati organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico.

La lettera *o*) concerne la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione. Al numero 1 della stessa lettera si prevede l'adozione di meccanismi di definizione, mediante il concorso delle pubbliche amministrazioni e delle parti sociali, di progetti formativi - sostenuti a carico della finanza pubblica - relativi ai soggetti sopra ricordati del sistema di prevenzione aziendale. Nella definizione di tali progetti occorre fare particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Essi possono essere attuati anche attraverso il sistema degli organismi paritetici e in generale della bilateralità. Il finanziamento da parte dell'INAIL degli investimenti in materia di salute e sicurezza su lavoro delle piccole e medie imprese, è previsto al numero 2 della stessa lettera *o*), mentre al numero 3, la promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è contemplata all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di autonomia didattica e finanziaria.

La lettera *p*) prevede la razionalizzazione ed il coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza - nel rispetto delle particolari competenze

già attribuite, per specifici settori o ambiti, a determinati organi - al fine di rendere più efficaci gli interventi di programmazione, promozione della salute e vigilanza. L'esercizio della delega, sotto i profili in esame, deve essere inteso altresì ad evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi ed a valorizzare le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento.

Il principio di cui alla lettera *q*) esclude qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati, e per i soggetti ad essi equiparati, in relazione all'adozione delle misure concernenti la sicurezza e salute sul lavoro.

La lettera *r*), numero 1), prevede il miglioramento dell'efficacia della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore ed il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti. Si fa riferimento anche all'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, nonché all'introduzione della condizione del rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro ai fini sia della partecipazione alle gare di appalto e subappalto pubblici sia dell'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica.

Il relatore ricorda quindi che la responsabilità solidale del committente e delle imprese appaltatrici - tema di grande attualità - è prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, che disciplina gli specifici profili di sicurezza del lavoro nelle ipotesi di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. Tale disciplina è stata da ultimo integrata dall'articolo 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La lettera *r*), numero 2), prevede la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La lettera *s*) prevede la revisione delle modalità di attuazione dell'eventuale regime di sorveglianza sanitaria, adeguandolo alle caratteristiche organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia.

Si ricorda che, in base all'articolo 16 del decreto legislativo n. 626 del 1994, il regime di sorveglianza sanitaria si applica nei casi in cui sia previsto dalle singole norme, in relazione all'attività lavorativa svolta, e comprende lo svolgimento di accertamenti medici preventivi e periodici.

Avviandosi a concludere la sua esposizione, il relatore si sofferma sui commi 3 e 7, che, come già aveva accennato, pongono, in merito all'esercizio della delega in esame, alcune norme di chiusura: in particolare, il comma 3 esclude che i decreti legislativi possano disporre un abbassamento dei livelli di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze, mentre il comma 7 specifica che dall'attua-

zione della delega - fatti salvi i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettera o), numeri 1) e 2) – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi in esame, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

I commi 4 e 5 recano le norme procedurali per l'esercizio della delega, mentre il comma 6 prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quelli di base, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Il relatore richiama infine la rilevanza del provvedimento all'esame, la cui urgenza è resa evidente dal drammatico susseguirsi in questi giorni di gravissimi incidenti sul lavoro, molti dei quali mortali, che ha prodotto un forte e diffuso allarme sociale, di cui si è fatto interprete il Capo dello Stato. Esprime pertanto l'augurio che l'*iter* del provvedimento all'esame possa concludersi con la necessaria celerità e che si giunga alla predisposizione di un testo quanto più possibile condiviso.

In tal senso, egli si associa all'auspicio già espresso dal senatore Sacconi.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TOFANI (AM), riservandosi di intervenire in altro momento nella discussione generale, dichiara di condividere l'esigenza di un rapido *iter* procedurale del provvedimento in esame, ma evidenzia che la disciplina contenuta nello stesso risulta sotto taluni profili piuttosto debole, risolvendosi in una sorta di elencazione di tematiche rilevanti, la cui puntuale definizione è però inviata alla successiva fase dell'esercizio della delega, con la conseguenza che per l'emanazione del testo unico trascorrerà un consistente lasso di tempo. La gravità del fenomeno degli infortuni postula invece la necessità che almeno sugli aspetti maggiormente condivisi si addivenga celermente all'enucleazione di misure immediatamente dispositive.

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com), dopo aver espresso apprezzamento per l'impegno profuso dall'Esecutivo nell'elaborazione della disciplina di delega contenuta nel disegno in titolo, messa a punto anche attraverso un ampio confronto con le parti sociali e con le regioni, e dopo aver altresì sottolineato l'esigenza di una rapida approvazione di tale testo normativo, sottolinea tuttavia l'esigenza di porre in essere ulteriori iniziative atte a fronteggiare nell'immediato la grave recrudescenza del fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro, recentemente verificatasi, che si aggiungano alle misure già previste nella legge finanziaria per il 2007, per quel che concerne il rafforzamento delle strutture ispettive del Ministero del lavoro e la denuncia preventiva delle assunzioni effettuate da parte del datore di lavoro.

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al fenomeno della cosiddette "morti bianche" ha già approvato una relazione intermedia in cui si sollecita l'adozione di misure volte a favorire il coordinamento delle attività di vigilanza, non solo a

livello centrale, ma anche a livello territoriale. A tale particolare riguardo, va evidenziato che il coordinamento a livello regionale dei soggetti operanti nella prevenzione e nella vigilanza sugli infortuni, prefigurato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, non ha avuto attuazione in alcune regioni, mentre dall'audizione di un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, effettuata dalla predetta Commissione d'inchiesta, è emerso che nelle aree in cui tali moduli sono stati attuati si è registrato un sensibile miglioramento per quel che concerne la sicurezza sul lavoro.

Va infine sottolineato che il rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale costituisce una misura utile, soprattutto per la prevenzione degli infortuni nelle piccole realtà imprenditoriali.

Il senatore SACCONI (FI), riservandosi di intervenire in fase successiva in merito al provvedimento in esame, ricorda che nella XIV legislatura lo schema di decreto legislativo n. 479, presentato dall'Esecutivo allora in carica, non completò il proprio *iter* a seguito di un conflitto con le regioni rispetto a taluni profili. Ritiene tuttavia necessario ribadire quanto meno il principio al quale quel testo si ispirava, relativamente all'esigenza di evitare una eccessiva disarticolazione territoriale delle normative in materia di sicurezza sul lavoro: ne potrebbe infatti derivare un pregiudizio alla certezza del diritto riguardo agli aspetti in questione, certezza che andrebbe invece garantita e rafforzata attraverso una semplificazione e una razionalizzazione della disciplina e delle competenze degli organi di vigilanza.

Un altro nodo problematico di rilievo è quello di una rimodulazione dell'approccio complessivo agli adempimenti previsti dalle normative di sicurezza, volta a incentrare lo stesso non tanto su un piano meramente formalistico quanto su quello sostanzialistico, articolato per obiettivi, la cui attuazione andrebbe monitorata attraverso parametri oggettivi ed efficaci, determinati d'intesa con le parti sociali, che, per questo aspetto, potrebbero avvalersi dell'opera di coordinamento del CNEL.

Altre questioni cruciali relative alla sicurezza sul lavoro sono costituite dal ruolo della bilateralità, che deve essere valorizzato in maniera adeguata, più di quanto risulta nel disegno di legge del Governo, nonché dal riassetto dell'apparato sanzionatorio, rispetto al quale occorre un approccio equilibrato e non condizionato da fattori di emotività comprensibili, ma che rischiano di compromettere la razionalità e l'efficacia dello stesso. Occorre in particolare che venga prestata una adeguata attuazione al condivisibile principio - enunciato tra i principi di delega all'esame - della differenziazione tra le sanzioni concernenti violazioni meramente formali e le sanzioni concernenti violazioni di tipo sostanziale.

Per quel che concerne i profili connessi all'adozione delle misure tecnologiche più idonee a prevenire gli infortuni sul lavoro, va evidenziato che tale obiettivo può essere conseguito solo attraverso una normazione di *soft law* idonea ad evolversi parallelamente ai continui progressi scientifici e tecnologici.

Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) ritiene condivisibile l'esigenza, emersa nel corso del dibattito, di ar-

ricchire il disegno di legge delega in esame con talune disposizioni di carattere immediatamente precettivo.

E' inoltre necessario che venga celermente completato l'*iter* legislativo del disegno di legge n. 1201, recante interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale, per arginare i fenomeni di caporalato, particolarmente diffusi in taluni settori produttivi, che favoriscono tra l'altro anche gravi violazioni delle normative antinfortunistiche, suscettibili di ingenerare pericoli per l'incolumità di tale fasce di lavoratori. Va infine sottolineata l'esigenza di intervenire con una serie di misure operative atte ad accrescere l'efficacia dei controlli e a eliminare talune distorsioni applicative di normative di prevenzione, tra le quali cita a titolo esemplificativo quella conseguente alla circolare del 28 marzo 2007 dell'INPS, con la quale si autorizzano le imprese ad adottare alcune discutibili modalità di conservazione, presso i cantieri, di documentazione di notevole interesse.

Il sottosegretario MONTAGNINO, dopo aver sottolineato l'importanza della tematica della sicurezza sul lavoro, ricorda che gli *iter* legislativi avviati sia nella XIII legislatura che nella XIV non furono completati, sia per la complessità della materia in questione, rispetto alla quale sono coinvolti poteri dello Stato e delle regioni, sia per la difficoltà di intervenire su un mercato del lavoro che presenta caratteristiche di accentuata articolazione e frammentazione.

Sarà pertanto utile l'approfondimento che verrà effettuato nel corso del dibattito parlamentare e che potrà consentire un ulteriore miglioramento della disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo, nella prospettiva di fondo di individuare una normativa pienamente compatibile con i canoni di razionalità e di semplificazione e strategicamente orientata a prevenire in modo più incisivo gli infortuni sul lavoro.

Nell'auspicare un celere *iter* di approvazione del provvedimento in esame, il rappresentante del Governo fa presente che l'Esecutivo ha elaborato un testo snello, condiviso anche dalle regioni, e che non esaurisce tuttavia gli interventi ipotizzabili in materia di sicurezza. A tal proposito va evidenziato che il conferimento di una delega per l'elaborazione del testo unico sulla sicurezza non esclude l'eventuale adozione di misure con valenza operativa immediata, volte a risolvere taluni gravi nodi problematici riscontrabili rispetto alla tematica in questione.

Il PRESIDENTE proprio alla luce della complessità della tematica della sicurezza sul lavoro, ritiene opportuno, non appena verrà assegnato alla Commissione il disegno di legge a firma del senatore Saccocci e non appena lo stesso verrà congiunto all'*iter* del provvedimento in esame, valutare tempi e modalità di prosecuzione dell'esame, senza escludere la possibilità di dare vita ad un comitato ristretto, che potrà compiere gli approfondimenti istruttori necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Diritto delle Relazioni Industriali

Il tema relativo alla prospettiva di riforma in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stato approfondito negli anni da **Diritto delle Relazioni Industriali**.

Si segnalano in particolare i fascicoli n. 1/1998 ove sono pubblicati e commentati i lavori della Commissione ministeriale per la predisposizione di un Testo Unico in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed il fascicolo n. 2/2003, sezione Ricerche: *Verso un Testo Unico su salute e sicurezza sul lavoro*.

Per un aggiornamento su questioni specifiche vedi in DRI, 2007, n. 1, Osservatorio di legislazione, prassi amministrative e contrattazione collettiva il commento al d.lgs. n. 195/2006 di P. De Vita, *Le nuove regole sulla protezione dal rischio rumore*.

Si ricorda che i Soci Adapt e gli Abbonati al Bollettino Adapt hanno diritto al 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento alla Rivista.

Dati degli infortuni denunciati dal 2001 al 2005 per settore di attività

La tabella che segue fornisce i dati relativi agli infortuni denunciati dal 2001 al 2005 nei diversi settori di attività. Emerge innanzitutto la netta riduzione totale degli infortuni sul lavoro nel quadriennio considerato (in totale la riduzione è pari all'8,2%). Fanno eccezione esclusivamente il settore della sanità e quello delle costruzioni, dove si è registrato un aumento del numero di infortuni pari, rispettivamente, al 20, 6% e all'1,8%.

Infortuni denunciati (tutte le attività)

Settore attività	2001	2002	2003	2004	2005	Var. % 2005/2001
Agricoltura	80.532	73.515	71.379	69.263	66.400	-17,5
Industrie manifatturiere di cui:	264.014	252.099	241.209	229.118	217.951	-17,4
Metalmeccanica	105.808	100.809	98.112	93.633	89.244	-15,7
Tessile	16.931	15.620	13.700	12.038	10.852	-35,9
Lav. Minerali non metalliferi	19.327	18.746	18.000	17.207	15.862	-17,9
Costruzioni	103.260	106.057	110.529	110.365	105.134	1,8
Commercio	73.402	76.316	76.290	78.481	79.470	8,3
Trasporti e comunicazioni	70.589	70.748	69.410	70.025	69.795	-1,1
Attività immobiliari e servizi alle imprese	50.773	58.594	58.190	59.371	53.863	6,1
Sanità e servizi sociali	28.665	32.648	32.973	33.924	43.558	20,6
Altri	352.154	322.678	317.214	316.182	312.785	-11,2
Totale	1.023.379	992.655	977.194	966.729	939.956	-8,2

Fonte: Inail, andamento infortunistico 2001-2005: dati aggiornati al 31 ottobre 2006, in www.fmb.unimore.it, Indice A-Z, voce *Sicurezza (Obbligo di)*

Infortuni

Periodi	Industria e servizi	Agricoltura	Totale
Gennaio 2006	66.320	4.892	71.212
Gennaio 2007	64.986	4.805	69.791
Var. %	-2,01	-1,98	-2,00
Febbraio 2005	849.665	66.479	916.174
Gennaio 2006	836.692	63.664	900.356
Febbraio 2006			
Gennaio 2007			
Var. %	-1,53	-4,23	-1,72

Fonte: Osservatorio statistico Inail, marzo 2007, in www.fmb.unimore.it, Indice A-Z, voce *Sicurezza (Obbligo di)*

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi agli infortuni mortali registrati dal 2001 al 2005. È possibile osservare che tutte le attività hanno fatto registrare una diminuzione del numero degli infortuni sul lavoro, fatta eccezione per il settore della lavorazione dei minerali non metalliferi. Emerge anche che, tra tutti i settori di attività, quello metalmeccanico ha fatto registrare una rilevante riduzione delle morti sul lavoro, pari al 29% rispetto alla situazione relativa al 2001.

Infortuni mortali (tutte le attività)

Settore attività	2001	2002	2003	2004	2005	Var. % 2005/2001
Agricoltura	159	167	129	175	134	-15,7
Industrie manifatturiere di cui:	351	332	340	291	266	-24,2
Metalmeccanica	140	130	152	125	99	-29,3
Tessile	18	11	15	8	11	-38,9
Lav. Minerali non metalliferi	32	27	35	31	34	6,3
Costruzioni	332	312	352	311	272	-18,1
Commercio	124	116	120	106	119	-4,0
Trasporti e comunicazioni	228	193	182	164	174	-23,7
Attività immobiliari e servizi alle imprese	88	87	79	79	73	-17,0
Sanità e servizi sociali	19	15	20	17	12	-36,8
Altri	245	247	227	185	205	-16,3
Totale	1.546	1.478	1.449	1.328	1.255	-18,8

Fonte: Inail, andamento infortunistico 2001-2006: dati aggiornati al 31 ottobre 2006, in www.fmb.unimore.it, Indice A-Z, voce *Sicurezza (Obbligo di)*

Casi mortali per infortunio

Periodi	Industria e servizi	Agricoltura	Totale
Gennaio 2006	84	7	91
Gennaio 2007	81	7	88
Var. %	-30,57	-	-3,30
Febbraio 2005 Gennaio 2006	1,119	136	1255
Febbraio 2006 Gennaio 2007	1,1140	114	1244
Var. %	1,88	-16,18	-0,08

(Fonte: Osservatorio statistico Inail, marzo 2007, in www.fmb.unimore.it, Indice A-Z, voce *Sicurezza (Obbligo di)*).

I dati degli infortuni nel contesto europeo

Tassi di incidenza standardizzati nei Paesi UE
(per 100.000 occupati – anno 2004)

Infortuni	
Spagna	6.520
Lussemburgo	4.420
Francia	4.397
Portogallo	3.979
UE – 12 (Eurozona)	3.698
Germania	3.586
Belgio	3.300
UE - 15	3.221
Italia	3.085
Finlandia	2.853
Austria	2.703
Danimarca	2.527
Grecia	1.925
Regno Unito	1.333
Svezia	1.148
Irlanda	1.126
Paesi Bassi	1.065

Casi mortali	
Portogallo	6.7
Austria	5.3
Spagna	3.7
Lussemburgo	3.2
Belgio	2.9
UE – 12 (Eurozona)	2.8
Francia	2.7
UE - 15	2.5
Grecia	2.5
Italia	2.5
Finlandia	2.4
Germania	2.2
Irlanda	2.2
Paesi Bassi	1.8
Regno Unito	1.4
Danimarca	1.1
Svezia	1.0

Il quadro internazionale degli strumenti per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

International Labour organization

Safe and healthy workplaces Making decent work a reality

abstract

In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro, promossa dall'Organizzazione Mondiale del lavoro il 28 Aprile scorso, l'ILO ha presentato un nuovo rapporto dal titolo *Safe and healthy workplaces. Making decent work a reality* (in www.fmb.unimore.it, indice A-Z, voce *Sicurezza (obbligo di)*).

Il rapporto viene segnalato per una considerazione delle politiche e degli strumenti promossi dall'Organizzazione del lavoro sul tema fondamentale della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro dalla prospettiva delle fonti internazionali che si sono occupate della materia (vedi le principali raccolte in Indice A-Z, voce *Sicurezza (obbligo di)*) e, soprattutto, nel quadro complessivo della *Agenda* dell'ILO per promuovere condizioni di lavoro dignitose, intese come imprescindibili per raggiungere questo obiettivo e costituiscono, pertanto, un tema chiave dell'*Agenda*.

Come è noto, l'*Agenda* dell'ILO è volta a promuovere strumenti di governo dei fenomeni di globalizzazione, uno sviluppo sostenibile, a sradicare la povertà, a garantire a tutti la possibilità di lavorare in sicurezza e con dignità. In questo quadro il rapporto considera la materia dalla prospettiva specifica dei quattro obiettivi fondamentali dell'*Agenda*: l'individuazione e promozione degli *International labour standards* e dei principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro, la promozione di condizioni di impiego dignitose e onorevoli

(*decent employment*), la protezione sociale per tutte le persone, la diffusione del dialogo sociale e del metodo decisionale tripartito.

Rispetto a tutti questi obiettivi la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro risulta infatti fondamentale: molti degli *international standards* creati in sede ILO, sin dal 1919, sono relativi alla tutela dell'ambiente di lavoro così come alcune misure di tutela rientrano nella nozione di protezione sociale mentre un dialogo sociale efficace costituisce senz'altro un passaggio fondamentale per raggiungere l'obiettivo di promuovere condizioni di lavoro sicure per la salute dei lavoratori.

I dati aggiornati al 2005 rivelano che, in media, sono morte 2,2 milioni di persone per incidenti sul lavoro ogni anno, con un aumento del 10% circa rispetto alle stime precedenti. Quasi 270 milioni di lavoratori sono incorsi in gravi seppure non mortali incidenti sul lavoro e altri 160 milioni soffrono di malattie professionali di breve o lunga durata, con un costo complessivo stimato dall'ILO approssimativamente del 4% del prodotto lordo mondiale, un totale 20 volte superiore allo sviluppo degli strumenti di assistenza creati a livello istituzionale, seppure inizino a registrarsi dei miglioramenti nel quadro comparato (es: la diminuzione degli incidenti in Thailandia). La maggior parte degli infortuni risultano prevenibili: la prevenzione, supportata dal monitoraggio, dai controlli e attuata sotto la guida costituita dalla disciplina delle

Convezioni e raccomandazioni ILO e dai codici di buone pratiche, deve essere perseguita in modo sistematico a livello di Stati e di imprese. Questo nuovo approccio di carattere sistematico è stato promosso e seguito dall'ILO nella elaborazione della nuova convenzione adottata nella Conferenza Internazionale del giugno del 2006, la *Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention* (in Indice A-Z, *Salute e sicurezza (obbligo di)*) volta a promuovere l'adozione di provvedimenti normativi, con la consultazione e il sostegno delle parti sociali, atti a favorire un miglioramento progressivo delle condizioni di salute e sicurezza e degli standard di prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, ad adottare misure attive per realizzare un ambiente di lavoro sano e sicuro, a considerare periodicamente le misure più idonee per procedere alla ratifica delle convenzioni ILO in materia. Si evidenzia inoltre l'importanza fondamentale della promozione continua di iniziative di livello culturale dei valori della salute e della sicurezza di modo che insieme alla *Global Strategy on Occupational Safety and Health*, adottata dall'ILO nel 2003, la nuova convenzione costituisca uno strumento essenziale nel ridurre l'incidenza degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per contribuire a realizzare, rispetto a queste tematiche, la *ILO's Decent Work Agenda*.

Approfondimenti e documentazione

Per ulteriori approfondimenti si veda il sito www.fmb.unimore.it, Indice A-Z, voce **Sicurezza (obbligo di)**.

In questa sezione del sito è possibile consultare una biblioteca virtuale, completa ed in continuo aggiornamento, di documentazione sul diritto del lavoro e sulle discipline ad esso connesse, organizzata in un indice analitico, in ordine alfabetico. È una banca dati che svolge anche funzione di supporto alle pubblicazioni scientifiche di Adapt.

Scuola di Alta Formazione in Relazioni Industriali e di Lavoro

Ti indichiamo una ragione principale, tra le molte che possono rendere attraente la nostra Scuola di Alta Formazione. Ti proponiamo l'iscrizione perché il nostro obiettivo è quello di metterti nella condizione di dare sempre il meglio di te, valorizzando appieno le tue inclinazioni e i tuoi talenti. Oggi, nel tuo percorso formativo ed educativo; domani, quando sarai stabilmente entrato nel mondo del lavoro. Se tu lo vorrai il nostro legame con te proseguirà a lungo, ben oltre la delicata fase di ingresso nel mondo del lavoro agevolata dai nostri servizi di *placement* e da una consolidata rete di relazioni con il mondo delle imprese e delle istituzioni. Il nostro metodo formativo, e la nostra scommessa educativa, consistono infatti nel credere fortemente in te. Faremo di tutto affinché anche tu possa sempre credere in noi e sostenere, in futuro, la nostra attività. Essere alunno della **Scuola di Alta Formazione in Relazioni Industriali e di Lavoro** della Fondazione "Marco Biagi" è un prezioso segno distintivo che, ne siamo certi, ti accompagnerà sempre, anche nella tua vita lavorativa, non lasciandoti mai solo.

Esistono certamente in Italia numerose altre sedi di alta formazione che hanno come oggetto quel meraviglioso spaccato delle relazioni umane che sono le relazioni industriali e il lavoro. Il valore aggiunto della nostra proposta formativa ed educativa sta proprio nel metodo che abbiamo scelto o, meglio, ereditato dall'insegnamento del professor Marco Biagi. Un metodo fortemente innovativo almeno nel nostro Paese, perché ispirato alla dimensione interdisciplinare e comparata delle relazioni industriali e di lavoro, e che si caratterizza per la forte motivazione e il senso di appartenenza che lega i docenti, i ricercatori, i collaboratori esterni, gli studenti (passati, presenti e futuri) della nostra Scuola. Gli studiosi, gli insegnanti e i giovani studenti che animano la Scuola di Alta Formazione in Relazioni Industriali e di Lavoro della Fondazione "Marco Biagi", pur provenendo da ogni parte del mondo, parlano un linguaggio comune che è quello della passione e della determinazione nel migliorarsi sempre e nell'aiutarsi gli uni con gli altri. Abbiamo, in altre parole, quello che Socrate chiamava *il prurito delle ali*, il che non guasta anche con riferimento alla nostra specializzazione disciplinare, visto che il fattore centrale delle relazioni industriali e del lavoro sono la formazione e la motivazione della persona, la cosiddetta risorsa umana.

Se dunque avete una passione per le relazioni industriali e di lavoro, nella loro multiforme dimensione giuridica, sociale, economica ed organizzativa, e desiderate un metodo di insegnamento innovativo con un titolo di studio facilmente spendibile non solo sul mercato del lavoro nazionale ma anche comunitario e internazionale, questo è il posto giusto per voi. Grazie anche ai nostri servizi di *placement* e alla già ricordata rete di relazioni con il mondo delle imprese e delle istituzioni la nostra offerta formativa è infatti pensata in funzione delle concrete esigenze del mondo del lavoro così come non di rado contribuisce anche ad aiutare lo stesso mondo delle imprese, che ci sostengono in varie forme a partire dalla delicata fase progettuale, a riposizionarsi sui mercati attraverso l'apporto di figure professionali costruite *ad hoc* dai nostri docenti e ricercatori in funzione di quelli che sono e saranno i fabbisogni professionali dei prossimi decenni.

Michele Tiraboschi

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet www.fmb.unimore.it

ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Direttore

Michele Tiraboschi

Redazione

Marouane Achguiga; Carmen Agut Garcia; Francesco Basenghi; Eliana Bellezza; Bellinvia Tiziana; Chiara Bizzarro; William Bromwich; Giuliano Cazzola (*senior advisor*); Alessandro Corvino; Lorenzo Fantini; Rita Iorio; Simona Lombardi; Stefano Malandrini; Flavia Pasquini; Niccolò Persico; Pierluigi Rausei; Alberto Russo; Olga Rymkevitch; Anna Maria Sansoni; Simone Scagliarini; Iacopo Senatori; Carlotta Serra; Silvia Spattini; Chiara Todeschini.

Coordinatore di redazione

Marina Bettoni

La documentazione è raccolta in collaborazione con:

CISL - Dipartimento del mercato del lavoro

CONFCOMMERCIO - Servizio sindacale

CONFINDUSTRIA - Ufficio relazioni industriali e affari sociali

UIL - Dipartimento del mercato del lavoro

La giurisprudenza di merito è raccolta in collaborazione con:

Assindustria Genova

Associazione Industriale Bresciana

Associazione Industriali della Provincia di Vicenza

Confindustria Bergamo

Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone

Unione degli Industriali della Provincia di Treviso

Unione degli Industriali della Provincia di Varese

Unione Industriale Torino

Soci ADAPT

Abi; Adecco; Agens; Agenzia Regionale per il Lavoro – Regione Lombardia; Ailt; Ali S.p.A.; Ancc – Coop; Ance; Apla; Associazione Industriali della Provincia di Vicenza; Assaereo; Banca Popolare Emilia Romagna; Cisl; Cna Nazionale; Cna Modena; Comune di Milano; Comune di Modena; Confapi; Confartigianato; Confcommercio; Confcooperative – Elabora; Confindustria; Confindustria Bergamo; Confsal; Coopfond – Legacoop Nazionale; Electrolux – Italia S.p.A.; Esselunga S.p.A.; Fastweb; Federalberghi; Federdistribuzione; Federmeccanica; Filca – Cisl; Fipe; Fondazione Studi – Consulenti del Lavoro; Générale Industrielle S.p.A.; Gruppo Cremonini S.p.A.; Il Sole 24 Ore; Inail; Inps; Italia Lavoro spa; Legacoop Emilia Romagna; Manutencoop; Meta S.p.A.; Movimento Cristiano Lavoratori; Obiettivo Lavoro; Poste italiane S.p.A.; Provincia di Bergamo; Provincia di Verona; Telecom S.p.A.; Ugl; Uil; Umana S.p.A.; Vedior.